

REGOLAMENTO CLUB DI SPECIALIZZAZIONE

Premessa

É riconosciuto come Club quel gruppo di allevatori che, specializzato nell'allevare una razza, si prefigge di:

- diffondere la passione per gli alati e contribuire, mediante consigli e suggerimenti, al loro corretto mantenimento in cattività;
- promuovere e spronare la specializzazione dell'allevamento per un sempre più rapido progresso dell'ornitologia;
- favorire lo scambio d'esperienze tra appassionati e promuovere la collaborazione tra i medesimi;
- contribuire alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, allo studio ed al miglioramento nella riproduzione, promuovendo riunioni tecnico – scientifiche, dibattiti, esposizioni dimostrative divulgative e pubblicazioni atte a favorire la conoscenza e l'amore per gli uccelli oggetto di studio.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

La Federazione Ornicoltori Italiani – ONLUS (in seguito F.O.I. - ONLUS) riconosce unicamente quel Club che presenta all'atto del riconoscimento una costituzione legale ed una struttura stabile che risponda ai seguenti requisiti:

- 1.1) atto costitutivo registrato con proprio statuto e/o regolamento, approvato dai soci di appartenenza, le cui norme non possono essere in contrasto con lo statuto o con i regolamenti F.O.I. - ONLUS;
- 1.2) presenza di un Organo Direttivo formato da almeno tre membri, eletti in base alle norme statutarie e regolamentari del Club, la cui durata è fissata in tre anni, con possibilità di rielezione anche per più mandati: tutti i membri dell'Organo Direttivo debbono essere, necessariamente, iscritti alla FOI – ONLUS..

I Presidenti dei Clubs non possono rivestire le seguenti cariche tecniche ed amministrative in ambito F.O.I. – ONLUS e C.O.M.:

- Presidente o Consigliere Federale F.O.I. – ONLUS;
- Presidente o Consigliere C.O.M.;
- Presidente dell'Ordine dei Giudici;
- Presidente o membro dell'O.M.J.;
- Presidente o membro di Commissione Tecnica Nazionale;
- Presidente o membro del Collegio Revisore dei Conti della F.O.I. – ONLUS;
- Presidente di Associazione;
- Presidente del Consiglio Direttivo di Raggruppamento regionale
- Presidente o membro del Collegio dei Probiviri della F.O.I. – ONLUS;

- 1.3) presenza di un numero di tesserati iscritti ad Associazioni affiliate alla F.O.I. – ONLUS non inferiore alle 15 unità (l'elenco, con RNA, va aggiornato annualmente ed inviato alla segreteria F.O.I. - ONLUS)
- 1.4) organizzazione, almeno una volta l'anno, dell'assemblea dei soci;
- 1.5) organizzazione, almeno una volta ogni due anni, di un Congresso o Simposio sulla razza allevata e/o realizzazione almeno ogni due anni di una mostra divulgativa specialistica, anche in collaborazione con altri Club o associazioni F.O.I. – ONLUS.

ART. 2

La F.O.I. – ONLUS riconosce l'unicità nazionale del Club per razza, fatta salva la situazione preesistente all'entrata in vigore del presente regolamento.

La F.O.I. - ONLUS riconosce la costituzione di un club specialistico derivante da un attuale Club generico.

COMPETENZE RICONOSCIUTE AI CLUB

ART. 3

La F.O.I. - ONLUS riconosce e promuove il ruolo tecnico specialistico espresso e rappresentato dal Club, come delineato dai soci allevatori e studiosi delle diverse specializzazioni, nel contesto ornitologico Nazionale e Mondiale.

ART. 4

Il Club deve, anche tramite idonee iniziative programmate di comune accordo con le competenti CC.TT.NN., esercitare quel ruolo trainante specialistico a favore dell'ornitologia italiana.

ART. 5

La F.O.I. – ONLUS potrà assegnare contribuzioni speciali alle iniziative del Club, riconosciute propositive e sperimentali verso l'immagine e la salvaguardia delle razze allevate. Tale contribuzione è approvata dal Consiglio Direttivo Federale, su proposta circostanziata del singolo Club, opportunamente indirizzata al Consiglio stesso. Entro il 20 febbraio d'ogni anno il Club deve far pervenire al Consiglio Direttivo Federale la programmazione dell'attività di cui richiede contributo.

RAPPORTI F.O.I. – ONLUS E CLUB

ART. 6

Il Club può essere costituito dalle seguenti categorie di soci:

1. soci allevatori tesserati F.O.I. – ONLUS nel numero minimo di 15 unità;
2. soci allevatori tesserati ad altre federazioni purché riconosciute dalla C.O.M.;
3. soci sostenitori.

La presenza del numero minimo (15) di soci appartenenti alla categoria degli allevatori tesserati F.O.I. – ONLUS nonché l'iscrizione obbligatoria nel R.N.A. di tutti i membri dell'Organo Direttivo sono condizioni imprescindibili per l'esistenza del Club.

I diritti e i doveri dei Soci del Club sono regolamentati nei singoli statuti e regolamenti dei Club stessi.

Tutti i Club riconoscono ed accettano lo Statuto ed i Regolamenti della F.O.I. – ONLUS e della C.O.M., quali prevalenti rispetto allo statuto ed al regolamento del Club stesso.

RICONOSCIMENTO E AFFILIAZIONE F.O.I. - ONLUS.

ART. 7

La F.O.I. – ONLUS si riserva di accettare e di riconoscere il Club, previa presentazione ed accettazione dei documenti necessari, e sentito il parere del Consiglio Direttivo dell'Assemblea dei Club.

ART. 8

Il riconoscimento del Club vincola lo stesso al versamento alla F.O.I. – ONLUS della quota d'affiliazione annuale, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo Federale (sentito il parere del

Consiglio Direttivo dell'Assemblea dei Club), e comunque, in misura non superiore a quella versata dalle Associazioni.

Il mancato versamento della quota, dopo tre solleciti scritti, comporta la disaffiliazione del Club.

ART. 9

La F.O.I. - ONLUS può procedere (sia autonomamente sia su proposta dell'Assemblea dei Club) alla disaffiliazione di uno o più Club, sentito il parere dell'Assemblea dei Club, espresso a maggioranza.

ASSEMBLEA DEI CLUB

ART. 10

I Club affiliati F.O.I. – ONLUS si riuniscono in Assemblea ordinaria almeno una volta l'anno. L'Assemblea è convocata di norma dal Presidente o dal Vicepresidente, in caso di suo impedimento, o su richiesta dei due terzi dei Club affiliati dandone comunicazione al Consiglio Direttivo Federale. L'Assemblea deve essere convocata con preavviso, anche a mezzo fax, di almeno otto giorni.

All'Assemblea ogni Club è rappresentato dal Presidente o suo delegato. Ogni Club ha diritto ad un voto.

Ogni tre anni l'Assemblea dei Club elegge un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, tra i quali sono nominati il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Detti componenti, alla scadenza del mandato, possono essere rieletti anche più volte.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo dell'Assemblea dei Club ha funzione di coordinamento e di proposta che si esplicita nelle seguenti attività:

- programmare, promuovere e proporre al C.D.F. ed alle CC.TT.NN. iniziative in merito a sondaggi e ricerche opportune per migliorare le attività dei Club;
- supportare il Consiglio Direttivo Federale in merito ad iniziative, sondaggi e ricerche da intraprendere e da attivare perché ritenute opportune per il miglioramento delle attività del Club;
- supportare le CC.TT.NN. in ordine alla individuazione, alla indicazione ed all'aggiornamento delle categorie a concorso da sottoporre all'annuale approvazione del C.D.F.;
- studiare e proporre risoluzioni di problematiche, su indicazione del C.D.F. e dell'Assemblea dei Club, che riguardano lo sviluppo dell'attività del Club.

Al Consiglio Direttivo dei Club è riconosciuto un contributo annuale stabilito dal C.D.F. per la normale amministrazione .

ATTIVITÀ DEL CLUB

ART. 12

Il Club, al fine di ottemperare ai propri scopi istituzionali volti ad una sempre più spiccata specializzazione nei diversi specifici settori ornitologici, deve organizzare un'ESPOSIZIONE ORNITOLOGICA SPECIALISTICA – DIVULGATIVA almeno ogni due anni.

Dato il contenuto prettamente tecnico di tale esposizione, il Club può adottare, sentito il parere non vincolante delle CC.TT.NN., tutti gli accorgimenti e le soluzioni tecniche che si ritengono più idonee al raggiungimento del massimo risultato espositivo.

Per giudizi espressi su cartellini non conformi agli stampati F.O.I. – ONLUS, il Club dovrà inviare, entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni prima della data di inizio della mostra, il relativo facsimile al Presidente dell'Ordine dei Giudici, per la conseguente asseverazione.

ART. 13

É fatto obbligo ai Club di inserire le esposizioni ornitologiche specialistiche nel calendario delle mostre ornitologiche annualmente predisposto ed approvato. dalla F.O.I. – ONLUS.

Le richieste saranno presentate, direttamente o tramite l'Associazione convenzionata, nelle Assemblee di Raggruppamento territorialmente competente.

Le richieste di organizzazione di tali esposizioni specialistiche devono essere comunicate:

- dai Raggruppamenti alla Segreteria FOI-Onlus tramite il calendario mostre entro il 28 febbraio di ogni anno per la ratifica ed accettazione da parte del C.D.F.

- da parte dei Club alla Segreteria dell'Assemblea dei Club entro la medesima data.

L'eventuale non accettazione sarà comunicata al Club entro cinque giorni dalla data di prima riunione del C.D.F.

ART. 14

Il Club può utilizzare nelle sue mostre giudici non appartenenti all'Ordine F.O.I. – ONLUS. Qualora il Club richieda l'utilizzo di giudici federali deve contattare la Segreteria della Federazione assolvendo, al pari delle Associazioni affiliate, tutti gli oneri amministrativi connessi all'assegnazione dei giudici. É facoltà del C.D.F., in accordo con i Club interessati ed in aggiunta ad eventuali Giudici stranieri, inviare Giudici F.O.I. – ONLUS in ossequio alla riconosciuta necessità di incrementare lo scambio delle conoscenze ornitologiche.

Qualora il Club richieda l'utilizzo di Giudici Federali, la richiesta può essere nominativa, limitatamente a tre mostre specialistiche per ogni anno.

Il Club non può utilizzare Giudici che, già tesserati F.O.I. – ONLUS ed iscritti all'albo dei Giudici F.O.I. – ONLUS, sono stati cancellati a seguito di provvedimento disciplinare d'espulsione, neppure quando tali soggetti siano iscritti ad altro ordine dei Giudici.

Il Club non può utilizzare Giudici F.O.I. – ONLUS per la durata dell'eventuale sanzione disciplinare della sospensione cui i Giudici sono stati sottoposti.

ART. 15

Ogni Club aderente alla F.O.I. - ONLUS può svolgere tutte quelle attività o iniziative che ritiene utili al conseguimento dei propri scopi istitutivi. Queste attività non devono portare danno ad altro od altri Club della F.O.I. - ONLUS: qualora questo avvenga, il C.D.F. può sospendere l'affiliazione del Club per un periodo di 8 mesi e deliberare, in caso di recidiva, la sua disaffiliazione, come da art. 9 del presente Regolamento.

I provvedimenti di sospensione e disaffiliazione possono essere assunti soltanto in seguito a comunicazione scritta al Club interessato, sentite le argomentazioni a sua giustificazione e sentito il Consiglio direttivo dell'Assemblea dei Club.

ART. 16

Con riferimento alla situazione iniziale di presenza di più Club per la medesima razza, l'impegno dei rispettivi gruppi dirigenti deve indirizzarsi al massimo della collaborazione ed al superamento di tutte le controversie che possono sorgere. Quanto innanzi perché l'interesse generale insito nella comune affiliazione alla F.O.I. – ONLUS sia quello dell'innalzamento del senso di partecipazione, del reciproco rispetto tra tutte le istituzioni federali e del raggiungimento dell'obiettivo di incentivare la conoscenza e l'amore per gli uccelli. Qualora dovessero insorgere o persistere situazioni di frizione tra Club, che possano recare danno all'immagine della F.O.I. - ONLUS, il C.D.F. avrà facoltà di tentare bonariamente di risolvere la controversia: se il tentativo fallisce, il C.D.F. può applicare il disposto dell'articolo 15 del presente Regolamento, a carico di entrambi i Club.

ART. 17

I Club riconosciuti F.O.I. – ONLUS hanno il diritto di partecipare (tramite il loro Presidente o suo delegato) alle Assemblee Nazionali F.O.I. – ONLUS ed alle Assemblee del Raggruppamento Regionale (ove ha sede il Club), con diritto di parola e non di voto.

I rappresentanti dei Club saranno invitati a partecipare (nel numero massimo di tre rappresentanti per ciascun Club) agli aggiornamenti tecnici nazionali previsti per i giudici F.O.I. – ONLUS, senza diritto di rimborso, salvo casi particolari specificatamente richiesti ed accettati dal C.D.F.

ART. 18

Il presente Regolamento può essere modificato da parte del C.D.F. per conformarlo alle variazioni dello Statuto, per aggiornarlo in merito alle nuove disposizioni legislative in materia, alle decisioni prese dall'Assemblea Generale, ai programmi istituzionali del C.D.F. o su proposta qualificata presa, con delibera assembleare, dai tre quarti dei Club riconosciuti F.O.I. – ONLUS.